

Storia e Futuro

Rivista di storia e storiografia

n. 18, ottobre 2008

La Costituzione repubblicana:
i principi dell'antifascismo e il valore umano del lavoro

Mirco Dondi

I nuovi valori oltre il vissuto fascista

La Costituzione della Repubblica italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948. Con uno sguardo ancora rivolto ai tempi dell'Italia liberale, Francesco Saverio Nitti commentò che le costituzioni le avevano cambiate i vinti e non i vincitori (Scalfaro 2008).

Nel caso italiano nulla era più inadeguato del vecchio Statuto albertino vigente dal 4 marzo 1848, tredici anni prima dell'unità d'Italia. Lo Statuto, essendo una costituzione flessibile, era stato in buona parte sovvertito dalle leggi ordinarie che durante il fascismo l'avevano snaturato e reso lettera morta. A cent'anni di distanza dalla prima esperienza costituzionale, l'Italia viveva in un'altra epoca, formalmente non era più una monarchia ma era diventata una repubblica e questo aspetto imponeva di stabilire i poteri del presidente che non potevano più ricalcare quelli previsti dallo Statuto (articoli 4-23) per la famiglia reale (Statuto albertino 1848). Non si trattava soltanto di abolire l'ereditarietà della carica, ma di ridimensionare prerogative troppo ampie. Formalmente il re era detentore del potere esecutivo e del potere legislativo, quest'ultimo da esercitare unitamente alle Camere, inoltre il monarca era a capo delle forze armate, era titolare della politica estera, aveva il controllo del Senato potendo nominare i senatori a vita e senza limite di numero (Onida 2004, 25).

Occorreva dotarsi di un dettato costituzionale, privo dei tratti elitari dello Statuto albertino, e aperto a rappresentare adeguatamente l'intera società italiana. Anche la formulazione della Costituzione, nell'intento di una delle menti più lungimiranti, come quella di Meuccio Ruini, doveva essere chiara e comprensibile per l'intera popolazione, per favorirne la trasmissione e l'adozione. Il testo raggiunge un apprezzabile livello di chiarezza, insolito per i documenti legislativi, ed è privo di tecnicismi e riferimenti criptici. Il dettato costituzionale, una volta terminato, fu sottoposto a una revisione stilistica operata da un gruppo di letterati.

Nonostante la sconfitta bellica, la Costituzione italiana non è stata importata dai vincitori stranieri, come per il Giappone e la Germania ovest. Grazie al contributo offerto nella lotta contro il nazifascismo, l'Italia è lasciata libera di determinare la propria carta fondamentale. La disseminazione del ribellismo partigiano aveva sollecitato la rinascita dei partiti antifascisti (sparuti nuclei all'interno durante il regime, piccoli gruppi all'estero), aveva creato, con sacrificio, uno spirito che permetteva alla democrazia italiana di non essere un fenomeno importato.

Sia il contributo teorico dell'antifascismo negli anni dell'emigrazione, sia il contributo umano e organizzativo del periodo resistenziale scandiscono il percorso che restituisce all'Italia una democrazia rinnovata nei suoi principi e nei suoi meccanismi di funzionamento. L'antifascismo, tra il 1946 e il 1947, entra nella sua fase costruttiva portando così a compimento la *via particolare* italiana alla democrazia.

Dal punto di vista dei riferimenti, non è esistito un modello predeterminato benché siano stati tenuti presenti i principali modelli costituzionali: la costituzione statunitense del 1789, la Dichiarazione dei diritti della rivoluzione francese dello stesso anno, la carta staliniana, la costituzione tedesca di Weimar del 1919 (della quale il giurista democristiano Costantino Mortati era il massimo esperto), la costituzione austriaca del 1920, la costituzione belga, la costituzione spagnola del 1931, e i modelli costituzionali varati in Francia, soprattutto quella coeva del 1946, *lunga* (con obiettivi e principi fondamentali) e *rigida* (non modificabile da legge ordinaria) caratteri poi assunti dalla Costituzione italiana. Tra questi numerosi echi, si ritiene che la costituzione austriaca e quella tedesca di Weimar abbiano influenzato, più delle altre, i costituenti (Giorgini 1999, 107).

La costituzione è uscita dalla Resistenza per contiguità temporale, come tappa finale e svolta decisiva di una lotta, ma il sedimento culturale che ha animato i costituenti è maturato su un arco cronologico più lungo ed è rappresentato dalle diverse esperienze di 3 generazioni.

La generazione più anziana era stata già protagonista negli anni antecedenti l'avvento del fascismo con personaggi come il demolaburista Ivanoe Bonomi (presidente del Consiglio dal febbraio 1921 al febbraio del '22), i liberali Benedetto Croce (umanista versatile e intellettuale di

spessore europeo), Enrico De Nicola (non eletto alla Costituente, ma capo provvisorio dello Stato), Luigi Einaudi (che assume un ruolo di rilievo nella Commissione dei 75 incaricata di redigere l'abbozzo della carta costituzionale, e che per un curioso paradosso, lui, uomo di dichiarata fede monarchica, diventa nel 1948 presidente della Repubblica). Naturalmente, il testo partorito dalla Commissione dei 75 è sottoposto all'Assemblea la quale, a sua volta, discute e rielabora il testo. Tra i liberali della generazione prefascista, protagonisti nelle discussioni dell'Assemblea, vanno ricordati anche Francesco Saverio Nitti (un padre dell'industria pubblica di Stato oltre che esule antifascista) e Vittorio Emanuele Orlando (considerato il più grande maestro di diritto costituzionale). Tra gli appartenenti alla generazione più anziana, vanno ricordati anche il repubblicano Carlo Sforza e il settantaseienne socialista (poi socialdemocratico) Francesco Zanardi che nei primi anni Dieci diventa famoso a Bologna per essere stato il sindaco del pane e dell'alfabeto.

La generazione mediana è quella degli esuli antifascisti che vede, fra gli altri, gli azionisti Emilio Lussu, Ferruccio Parri, Ugo La Malfa (questi ultimi due nel Partito repubblicano alla Costituente), Riccardo Lombardi (che porterà per tutta la vita i segni delle torture subite dai fascisti) unitamente a Leo Valiani; esuli e attivi nel movimento di Resistenza anche i socialisti Lelio Basso, Rodolfo Morandi, Pietro Nenni, quest'ultimo (segretario del Psiup diventato Psi nel 1947 dopo la scissione socialdemocratica) ha una biografia politica e umana tracciata dalle conseguenze del fascismo: lo si trova attivo nella guerra civile spagnola e durante la seconda guerra mondiale perde la figlia in un campo di concentramento. Nenni ricostruisce il Partito socialista ed è ministro per la Costituente. Fra i socialisti vanno ricordati Sandro Pertini (che con Leo Valiani e Luigi Longo organizza l'insurrezione del 25 aprile) e Giuseppe Saragat. Tra i democristiani della generazione mediana va incluso Alcide De Gasperi che pur appartenendo anagraficamente alla generazione del prefascismo, essendo nato nel 1881, si distacca da questa per il ruolo di assoluto protagonista svolto nella fondazione della Repubblica e per la concezione moderna dello Stato.

All'interno della generazione mediana, tra i partiti rappresentati alla Costituente sono i comunisti che annoverano il maggior numero di esuli e di condannati al carcere o al confino. Le figure più note sono senz'altro quella del segretario del Pci, Palmiro Togliatti, e quella del segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio, ma ci sono anche Luigi Longo, (commissario politico delle Brigate internazionali nella guerra civile spagnola e comandante generale delle formazioni Garibaldi nella Resistenza), Pietro Secchia che delle formazioni Garibaldi è il commissario generale, e altri uomini di attiva militanza antifascista come Ilio Barontini, già combattente in Cina e in Spagna, Celeste Negarville e Mauro Scoccimarro. Nel gruppo comunista alla Costituente c'è il siciliano Girolamo Li Causi, condannato dal regime a 23 anni di carcere, dirigente della Resistenza e, sin dal 1944, attivo contro la mafia (venne ferito a Villalba durante un comizio); di appartenenza comunista anche il "ministro dei contadini" Fausto Gullo, il primo a perorare, durante un Consiglio dei ministri nella primavera del 1944, la necessità di eleggere un'assemblea costituente per scrivere la carta fondamentale [De Nicolò 1996, 15]. Appartiene alla generazione mediana (ha 51 anni nel 1946) Umberto Terracini (anche lui ha scontato diversi anni nelle carceri fasciste), un comunista atipico che ha sempre mantenuto la sua indipendenza di giudizio criticando il patto tedesco sovietico di non aggressione nel 1940 e condannando, allo stesso modo Usa e Urss nel 1947, accusandoli di avere deteriorato la situazione internazionale (Agosti 1996, 347). Poco amico dei sovietici e alieno da posizioni estremiste, Terracini nel 1947 è eletto, al posto di Giuseppe Saragat, presidente dell'Assemblea costituente all'interno della quale ha svolto "un'opera insostituibile e unanimemente apprezzata" (Natoli 2000, 308).

L'ultima generazione è quella dei giovani, spesso impegnati nella Resistenza. Tra i comunisti si trovano prestigiosi comandanti partigiani: Arrigo Boldrini (31 anni), Francesco Moranino (26 anni), Cino Moscatelli (38 anni), o figure, appartenenti alla generazione dei trentenni, come i fratelli Gian Carlo e Giuliano Pajetta (il primo condannato dal regime per attività antifascista, il secondo deportato dalle SS a Mauthausen); fra i comunisti, ancora più giovane è la

ventiseienne Nilde Iotti, organizzatrice dei Gruppi di difesa della donna durante la Resistenza che entra nella Commissione dei 75, oltre al trentanovenne Giorgio Amendola (laureato in legge, anche lui nella Commissione dei 75) la cui biografia, come diverse altre, ha un passato di asprezze e dolori (il padre morto in esilio nel 1926 per i postumi dell'aggressione squadrista subita a Montecatini, l'attività clandestina in Italia, l'esilio, il ritorno e la condanna al confino, fino al ruolo direttivo nella Resistenza nel Comando generale delle Brigate Garibaldi).

Le esperienze di questi e di altri uomini, colpiti dal fascismo e dalla guerra, raccontano di un vissuto incancellabile che si riverbera in varie forme nello spirito della Costituzione. L'idea di Palmiro Togliatti che la Costituzione si scriva "tenendo conto di quello che è accaduto" (Pombeni 1995, 132) è, ad eccezione dei qualunquisti e di una parte dei vecchi liberali, una convinzione ampiamente condivisa.

Assume rilievo anche il contributo dei giovani democristiani, spesso formati durante il regime in quei residui e difesi spazi di libertà che si potevano trovare in alcuni ambienti della Fuci (Federazione universitaria cattolica) o della Gioventù di Azione cattolica (Giac), ancora bersagliate, all'inizio degli anni Trenta, dalla violenza fascista. L'antifascismo fucino convoglia diversi tra i suoi aderenti nelle file della Resistenza, posizione sostenuta anche dal padre spirituale della associazione, don Franco Costa. La pattuglia dei giovani democristiani alla Costituente vede Oscar Luigi Scalfaro, ventottenne magistrato, con un passato nella Giac, ed entrato in contatto con l'antifascismo durante la Resistenza; nel gruppo democristiano ci sono gli ex presidenti della Fuci Aldo Moro (30 anni) e Giulio Andreotti (27 anni), i giovani professori Giuseppe Dossetti (33 anni), Giorgio La Pira (42 anni), Giuseppe Lazzati (37 anni) che rimane nei campi di prigionia nazisti dal settembre 1943 fino al termine del conflitto). Accomuna i tre professori, ai quali va aggiunto un altro insigne docente come Amintore Fanfani (38 anni, già fascista, adesione poi ripudiata) un convinto cattolicesimo sociale, animato da una visione solidaristica ed egualitaria. Notevole è il contributo offerto da Giuseppe Dossetti, nella stesura della prima parte della Costituzione, i cui principi finiscono per convergere con il solidarismo marxista di comunisti e socialisti. Anche tra i giovani democristiani non mancano uomini attivi nel movimento di Resistenza come Angelo Salizzoni (39 anni), già dirigente della Giac bolognese all'inizio degli anni Trenta, il ligure Paolo Emilio Taviani (34 anni) comandante di partigiani garibaldini, Benigno Zaccagnini (34 anni) che ha esercitato un importante ruolo di direzione politica e mobilitazione sociale nel ravennate, dove è stato presidente del Cln, carica assunta anche da Giuseppe Dossetti a Reggio Emilia. Attività militare nel movimento di Resistenza e lavoro politico clandestino nei Cln, prima palestra di confronto democratico, sono tra le pratiche più comuni per la generazione più giovane mentre la generazione mediana, distante per età dalla pratica militare, profonde quasi esclusivamente la sua attività nei Cln clandestini.

Tra i componenti della Costituente, inseriti nella Commissione dei 75, non potevano mancare importanti giuristi come il liberale Aldo Bozzi, il socialista, poi socialdemocratico, Paolo Rossi, l'azionista Piero Calamandrei, i democristiani Giovanni Leone (che ebbe De Nicola come maestro) e Costantino Mortati, quest'ultimo, assieme a Calamandrei, studioso di fama internazionale. Più di altri, Mortati è considerato un padre fondatore del nostro sistema costituzionale [Pombeni 1995, 7]. È un costituzionalista di alto profilo anche il demolaburista Meuccio Ruini, presidente del Consiglio di Stato che fu anche presidente della Commissione dei 75 mentre segretario della Commissione fu il repubblicano Tomaso Perassi, studioso di diritto pubblico e di diritto internazionale [Cheli 1979, 312]. Tra i giuristi di chiara fama va ricordato anche Vezio Crisafulli che, pur non eletto alla Costituente, è il tecnico d'area che suggerisce diverse impostazioni ai rappresentanti del Pci. Nel suo insieme la commissione includeva quanto di meglio esistesse nel panorama politico e culturale (non solo giuridico) dell'Italia del tempo.

Le donne, elettrici ed eleggibili proprio dal 1946, risultano 21 nell'Assemblea e 5 nella Commissione dei 75. Tra queste, la qualunquista Ottavia Penna (poi liberale) che il segretario dell'Uomo Qualunque, Guglielmo Giannini, candida alla presidenza provvisoria della Repubblica,

dove però ottiene solo i voti del suo gruppo. Tra le comuniste oltre a Nilde Iotti, partecipa alla Commissione dei 75 Teresa Noce (46 anni), esule giovanissima fin dagli anni Venti in Francia poi in Urss, propagandista in Spagna per le brigate internazionali e deportata dai nazisti a Ravensbrück; tra le democristiane figura Maria Federici (47 anni), attiva nella Resistenza romana, che si occupò dei diritti e doveri economici sociali della terza sottocommissione mentre tra le socialiste spicca la figura di Lina Merlin (59 anni), coerente antifascista sin dagli anni Venti, attiva nelle azioni armate del movimento di Resistenza e, che nella Commissione dei 75, si batte per la piena parità di diritti tra uomo e donna: a lei si deve il passaggio dell'articolo 3 che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge "senza distinzioni di sesso", principio che trovò un convinto sostenitore anche in Meuccio Ruini (Fanticini, Cost 05).

Nella Costituzione italiana c'è un continuo confronto tra l'elaborazione intellettuale e il vissuto quotidiano dell'esperienza fascista. Ricorda Oscar Luigi Scalfaro: "Gli uomini più eminenti di quella assemblea, soprattutto quelli più anziani, erano uomini che avevano duramente pagato e la sofferenza è un denominatore comune formidabile, insostituibile" (Scalfaro 2008). Un cosciente antifascismo diventa il cemento dell'intesa. La sofferenza e i patimenti trascorsi segnano le pagine della Costituzione e determinano la ragione di incontro tra culture diverse che è alla base di quel compromesso alto di cui è frutto il trattato costituzionale. Serva ricordare, come esempio dello spirito costituzionale, l'atteggiamento di Piero Calamandrei, le cui proposte, in sede di Commissione dei 75, spesso non furono accolte, ma negli otto anni di vita che gli rimasero si impegnò strenuamente a divulgare e difendere la Costituzione repubblicana, riconoscendosi negli indirizzi e nei principi.

La Costituzione deve la sua struttura e il suo spirito alle diverse matrici ideologiche dell'antifascismo. L'Assemblea costituente approva il progetto di carta costituzionale con l'87,9% dei suoi componenti (453 favorevoli, 62 contrari), a dimostrazione che le correnti di pensiero presenti (quella social-comunista, quella laica centrista, quella cattolica e, in parte, quella liberale) si sono riconosciute nel risultato finale.

La Costituzione in alcuni suoi articoli è ridondante, ma le meticolose distinzioni del legislatore servono a rigettare, rimarcandole indirettamente, le violazioni del fascismo. Si osservi, tra gli altri, l'articolo 3; l'incipit è già inequivocabile nella sua universalità "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge", ma al legislatore preme che non esistano ragioni di disuguaglianza e allora specifica: "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". La casistica enumera le forme delle discriminazioni del fascismo prendendone le distanze. In proposito i costituenti aggiungono ulteriori garanzie (promessa di un futuro corpo di leggi) con l'articolo 6: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Allo stesso modo, l'articolo 8 ribadisce il diritto delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, ad "organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Anche l'articolo 16 esprime un diritto ovvio, *la libera circolazione e il soggiorno in qualunque parte del territorio nazionale*, dal momento che la Costituzione già riconosce "i diritti inviolabili dell'uomo" (articolo 2). Occorre affermare il rifiuto della pratica fascista del confino di polizia per i reati politici, in conseguenza di questo, circa 17.000 antifascisti erano stati costretti a soggiornare in località sperdute, come Gaeta o a Ponza, senza più avere la libertà di movimento all'interno dello Stato. Anche il presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, è fautore di una formulazione analitica e descrittiva della tutela dei diritti, invero già accolta nelle antiche carte costituzionali. Nell'insieme, annota Ruini, nessuna carta costituzionale contiene un sistema così completo e definito di garanzie di libertà (Fanticini, Cost 05, Cost 010; Ruini 1961, 23).

Sancisce un netto taglio con il passato anche l'articolo 11 che manifesta il ripudio della guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Non trascurabile neanche l'articolo 12, di innegabile contenuto antimonarchico, che riconosce formalmente il tricolore repubblicano espunto dallo stemma sabauda

al centro della bandiera. Fra tutti è l'articolo più simbolico, ma mai inutile nella definizione delle identità nazionali: alla nuova bandiera – che è la prima versione del tricolore italiano – corrisponde la nuova nazione.

La Costituzione diventa lo specchio non solo dello Stato, ma di ciò che vorrebbe essere la nazione, è la carta con la quale un Paese stabilisce i suoi principi normativi, ed è anche la carta che dà l'immagine del Paese all'estero.

La Costituzione si pone come un patrimonio di valori, “cristallizza – per usare un'immagine coniata da Aldo Moro – le idee dominanti di una civiltà” (Falaschi, Cascavilla 2008). Al tempo stesso, gli obiettivi che il dettato costituzionale si propone – si ricordi il principio di uguaglianza dell'articolo 3 – sono particolarmente avanzati dal punto di vista sociale, dinanzi a un'Italia che una sperequata distribuzione della ricchezza e che manifesta quotidiane discriminazioni tra uomo e donna, per quanto riguarda la tutela giuridica e i trattamenti economici.

I principi generali (articoli 1-12) e i diritti e i doveri dei cittadini (articoli 13-54) che aprono la nostra Costituzione – e che tecnicamente la rendono una Costituzione *lunga* (come la costituzione di Weimar, quella spagnola del 1931 e quella francese del 1946) – indicano la direzione da percorrere, possono anche essere letti come una denuncia di ciò che l'Italia non è, e sono la constatazione di una lontananza da colmare, aspetto che in altre costituzioni, quella tedesco occidentale del secondo dopoguerra ad esempio, non si trova.

Il dettato costituzionale si pone all'avanguardia della società, al punto che la Costituzione, almeno fino a metà degli anni Cinquanta, stenta ad essere operante nelle istituzioni come nella società; se non è proprio un corpo estraneo, la Costituzione si configura come un elemento che deve essere metabolizzato da ciò che sopravvive del vecchio Stato (istituzioni, apparati e leggi) e da una società che si allontana lentamente dal fascismo o da tentazioni autoritarie. La Costituzione stenta a permeare lo spirito della Repubblica fin quando non entra in funzione la Corte costituzionale nel 1956, autentico motore di avviamento della carta fondamentale e il solo organo che la possa rendere effettiva (Margiotta 2005, 182). La Corte costituzionale giudica la compatibilità delle leggi vigenti con la costituzione omogeneizzando e armonizzando le leggi ordinarie con la Norma fondamentale. Il suo lavoro però produce effetti sensibili sul medio e lungo periodo, non mancando di sentire gli influssi e le spinte provenienti dalla società, nell'intensità e nella scelta della sua attività normativa.

I principi affermati dalla Costituzione restano in un orizzonte alto e faticano nel tempo a scendere nelle istituzioni della società come la fabbrica, la scuola e la famiglia (Zagrebelsky, 1995).

La forma della sovranità e il rispetto della persona

Si osservi la formulazione dell'articolo 1: “L'Italia é una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

L'aspetto innovativo è legato al ruolo centrale del lavoro, ma l'incipit è un'affermazione della nuova identità nazionale, la *Repubblica democratica*, che è indivisibile – *una* repubblica –, aspetto ripreso e reso ancora più chiaro nell'articolo 5 “la Repubblica [è], una e indivisibile” (pure ammettendo il decentramento amministrativo). Sono evidenti i richiami a un'accezione patriottica e risorgimentale della nazione, l'aspetto è inoltre rafforzato dal termine *Italia* preferito a *stato italiano*, una scelta che intende rimarcare l'identità etnica della nazione (Mortati 1975, 3) mentre il termine *Repubblica* è preferito a quello di *Stato* perché inclusivo delle unità territoriali come le regioni e degli altri enti pubblici (Fanticini, Cost05). Era lontano e non prevedibile, in quel Paese in larga parte povero e terra di emigranti, uno scenario di un'Italia come terra di approdo. L'accezione risorgimentale è un rimando culturale, una traccia filologica che sorregge la centralità di un altro contenuto.

Nel rispetto del segno dei tempi, l'articolo configura la forma Stato della sovranità popolare non in nome del popolo, ma esercitata dal popolo che della sovranità è titolare, in opposizione alla concezione delle monarchie ottocentesche. Questo enunciato, nella sua chiusa relativa alle forme di esercizio della sovranità popolare, rimanda al ruolo essenziale del parlamento rovesciando l'antiparlamentarismo del fascismo che ha sempre respinto la concezione della sovranità popolare. (Si pensi che anche nello Statuto albertino, fino alla riforma di Giolitti del 1920, il potere di decidere la guerra spettava al re e non alle Camere). Se questa è l'esperienza particolare italiana di riaffermazione della democrazia, le evoluzioni delle democrazie dopo la seconda guerra mondiale abbandonano la concezione immanente dello Stato, quale era emersa nelle dottrine ottocentesche dell'utilitarismo e del giuspositivismo.

Più in generale, si assiste al passaggio a principi legislativi che pongono al centro la persona all'interno della società di massa, entità, quest'ultima, incompresa dall'Italia liberale che, incapace di confrontarsi dapprima con la questione sociale (lo Statuto albertino non menziona le libertà collettive come il diritto di associazione o il diritto di sciopero) e successivamente con le sfide della società di massa, implose nel fascismo. La centralità della persona è affermata nell'articolo 2 che sancisce il riconoscimento dei "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Ai partiti, seppure con formulazione indiretta, è affidato il compito di "concorrere [...] a determinare la politica nazionale" (articolo 49). I partiti esistono, allude il legislatore, in quanto composti e pensati dai cittadini.

Nella carta costituzionale la mutata condizione dei governati, da sudditi a cittadini, coincide con il passaggio dal liberalismo alla democrazia, anticipato negli anni Venti da Giovanni Amendola e divenuto patrimonio più ampiamente condiviso dall'antifascismo degli anni Trenta. Questo passaggio presuppone una ridefinizione della sovranità popolare e il pluralismo della rappresentanza imperniato su nuove forme partito (De Bernardi 2008, 111).

La dichiarazione dei diritti *inviolabili* nei rapporti privati fra i singoli e nei rapporti del singolo con i pubblici poteri è assoluta. Secondo il giudizio della Corte costituzionale, l'invulnerabilità dei diritti non può essere materia di revisione della costituzione (Onida 2004, 56).

La costituzione formale: il lavoro come principio inclusivo

Il riferimento al lavoro nel primo articolo della Costituzione attribuisce una forte caratterizzazione alla Repubblica e mostra come questo tema risulti centrale per larga parte delle culture politiche. Assieme alla libertà, il lavoro è presentato come valore supremo della Repubblica. I laici (comunisti, socialisti, repubblicani e azionisti) si erano trovati concordi nell'accettare la definizione di "Repubblica democratica dei lavoratori" che aveva una eco sovietica, classista, ma che era stata anche la formula utilizzata dalla costituzione spagnola del 1931. La proposta fu bocciata per pochi voti (232 contro 227), ma una nuova menzione del lavoro ("Repubblica democratica fondata sul lavoro") fu proposta dal democristiano Amintore Fanfani che divenne, concordemente, il primo articolo della Costituzione (Fanfani 2008).

L'articolo 1 delinea una democrazia fortemente inclusiva del cittadino nello Stato ma, ancora di più, delle masse lavoratrici nello Stato, sempre in opposizione alla concezione elitaria dell'Italia liberale che aveva lasciato le classi lavoratrici ai margini della sfera dei diritti, per non parlare del regime fascista che, nella sostanza, aveva annullato ogni possibilità di difesa dei diritti e di partecipazione delle classi lavoratrici, rinchiuso nella struttura del sindacato fascista e controllate dall'apparato poliziesco.

In questa concezione, presupporre che la Repubblica sia fondata sul lavoro, implica la tutela e la libera rappresentanza del lavoro. Il lavoro, come specifica l'articolo 4, concorre "al progresso materiale o spirituale della società", ma il presupposto di partenza sancito dall'articolo 1 e vincolante anche del significato da attribuire all'articolo 4, è legato al lavoro come affermazione

della persona. Nella Repubblica il lavoro diventa il supremo criterio valutativo (togliendo la preminenza a status sociali e proprietà) e, al tempo stesso, il lavoro si offre come occasione di ascesa sociale. Postulare il lavoro come affermazione dell'identità di ciascuno, significa negare il lavoro come attività spersonalizzata umanizzando il processo capitalistico di lavoro alienante e di lavoro merce. La distanza con i regimi totalitari, che vedono il lavoro unicamente in chiave di potenza nazionale, è siderale, per non parlare della concezione nazista del *lavoro*, parola chiave dello Stato hitleriano, che è legato allo sviluppo etnico della comunità, in opposizione ai supposti nemici interni ed esterni della "razza" (Ponzio 2003, 199). Per sottolineare la distanza da una visione totalitaria del lavoro, l'articolo 4 menziona il lavoro come "propria scelta" che significa che il soggetto è libero di scegliere l'attività lavorativa, un altro ambito di salvaguardia dell'autonomia personale che, implicitamente, nega la possibilità di lavoro coatto.

In tema di inclusione sociale (e di lavoro) il secondo comma dell'articolo 3 ("È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese") e il primo comma dell'articolo 4 ("La Repubblica [...] promuove le condizioni che rendano effettivo" il diritto al lavoro) introducono una nuova concezione della democrazia maturata dall'antifascismo italiano sulla scorta delle esperienze degli anni Trenta. Tale principi sono riaffermati e specificati nell'articolo 38 che proclama il diritto all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro e dispone l'assicurazione di "mezzi adeguati [...] in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".

L'articolo 3, che menziona la libertà e l'uguaglianza, descrive con forte ascendenza alla Dichiarazione dei diritti della rivoluzione francese, il concetto di *fraternité*, che per il costituente diventa il compito di solidarietà che la Repubblica deve assumere. L'assistenza e la previdenza sociale entrano nel dettato costituzionale. C'è, in questi passaggi, una visione di una democrazia interventista che non si accontenta di assistere ai ciclici flussi di un'economia non ordinata e ai suoi conseguenti effetti. L'antifascismo assorbe la lezione delle politiche planiste degli anni Trenta, coniugandole in chiave democratica, nel momento in cui "la Repubblica" si propone "di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" creati da un mercato non governato. Il riconoscimento giuridico dei diritti sociali aveva avuto un precedente nella costituzione di Weimar del 1919 (Girotti 2004, 188).

Le politiche di welfare assumono un valore normativo, in quanto garanti nel fornire le necessarie opportunità alle classi più disagiate. L'affermazione del principio di tutela dell'effettiva eguaglianza dei cittadini, non poteva essere accompagnata dall'indicazione dello strumento atto a realizzare questo principio, lasciando al diverso orientamento degli Esecutivi un ampio margine di discrezionalità sul quale hanno ugualmente pesato le mutevoli possibilità delle finanze dello Stato.

Dopo gli articoli 1 e 3 sul lavoro inseriti nei Principi fondamentali, il tema del lavoro ricompare nella successiva parte relativa ai Diritti e Doveri dei cittadini e precisamente nel Titolo 3 dedicato ai rapporti economici. L'articolo 35 enuncia "la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni". Da questo principio ne discendono conseguentemente altri come: la "retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del [...] lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare [al lavoratore] e alla [sua] famiglia un'esistenza libera e dignitosa", il riposo settimanale, le ferie annuali retribuite e irrinunciabili (articolo 36), gli stessi diritti e le stesse retribuzioni per la lavoratrice e per i minori (articolo 37, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3) nonché la *libera* organizzazione sindacale (articolo 39), dizione che rimarca la distanza dal sindacato unico fascista. Sono così definiti i principi per liberare il cittadino dal bisogno e renderlo realmente libero. Alla tutela del lavoro si aggancia anche l'articolo 41 quando specifica che "l'iniziativa economica" non può svolgersi "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

La costituzione materiale: il lavoro che cambia

La centralità della persona, affermata dalla Costituzione (in linea con la di poco successiva Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo pronunciata nel 1948) si è dovuta misurare con la *costituzione materiale* che rimanda, secondo la nota definizione di Karl Schmitt, “alla complessità dei rapporti sociali, economici e giuridici che eccedono, con la loro densità e la loro concretezza, il sistema puro delle semplici garanzie costituzionali” (Chignola 2005, 183).

Ne consegue che le garanzie costituzionali non sono sufficienti se non sono accompagnate da un'efficace e aggiornata legislazione ordinaria. Tale rimando si adatta, più di altri, alla realtà del mondo del lavoro. Un corpo di 41 articoli sui diritti del lavoratore, meglio conosciuto come Statuto dei lavoratori, è approvato soltanto con la legge 300 del 20 maggio 1970. Il primo articolo richiama e ribadisce i principi della carta fondamentale (in particolare gli articoli 3 e 21): “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge”. Non a caso il titolo 1 è intitolato “della libertà e dignità del lavoratore” riaffermando, con la forza della legge, la centralità della persona umana. Lo Statuto dei lavoratori ha avuto conseguenze importanti per le sentenze che da questo corpo di articoli è scaturito, basti pensare ai reintegri sul posto di lavoro, garantiti dall'articolo 18 che vieta i licenziamenti senza giusta causa. Proprio a cavallo degli anni Settanta, si assiste al momento più alto della salvaguardia del lavoro che culmina con la riduzione dell'orario, il miglioramento della tutela e della remunerazione, fenomeni però che si agganciano con la crisi del modello fordista che era uno degli scenari di lavoro presenti nell'orizzonte culturale dei costituenti.

Dentro alla complessità dei rapporti sociali ed economici che eccedono il sistema delle garanzie costituzionali, si pone nel corso del tempo il diverso punto di equilibrio fra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro il cui confronto porta alla stipulazione di contratti molto differenti (per salari e benefici integrativi) in dipendenza dal variare del peso politico-contrattuale delle due parti.

Nei paesi ad economia avanzata la destrutturazione del lavoro (nuclei produttivi concentrati in unità più piccole, delocalizzazione, terziarizzazione, flessibilità, precariato) già evidente negli anni Ottanta del XX secolo, ha reso progressivamente più inefficaci o inapplicabili le garanzie di legge sul lavoro, senza contare quella fascia di rapporti di produzione, sempre presente nel tempo, di lavoro nero che misura le situazioni di illegalità e, al tempo stesso, dichiara l'incapacità dello Stato ad esercitare pienamente la sua giurisdizione. La crisi delle forme di tutela del lavoro ha continuato ad estendersi sino al primo decennio del XXI secolo indebolendo le capacità inclusive della Repubblica.

La mutata natura del lavoro ha ridotto le risorse destinabili alle politiche di welfare al cui rilancio non è sufficiente l'adozione di sistemi di efficienza amministrativa. Il ridimensionamento dell'intervento sociale allenta quei *doveri di solidarietà politica, economica e sociale* che i costituenti hanno solennemente dichiarato nell'articolo 2 come *inderogabili*.

Ai profondi mutamenti economici e sociali segue una conseguente ridefinizione dei valori che porta a maturazione il declino della propensione associativa degli italiani. Uno degli aspetti di forza e di novità della Costituzione italiana era stato quello di integrare i lavoratori nella società di massa, concepita dai costituenti dentro ad aggregazioni sociali come i partiti e i sindacati.

Il cambiamento della forma partito, del rapporto dei cittadini con i partiti e la perdita di incidenza dei sindacati si coniugano con una nuova società di massa, individualizzata nelle esigenze e nei valori, al punto da rendere ulteriormente difficile il perseguimento di politiche di tutela, sia per la differenziazione delle istanze (alle quali concorrono spinte localistiche disgregatrici) sia per il loro basso complessivo peso politico.

La scarsa spinta alla tutela proveniente dal basso rimanda inoltre alla perdita del valore del lavoro già presente negli stessi lavoratori che hanno smarrito il loro passato orgoglio sociale (ne

esce deprezzata anche l'idea del lavoro manuale) assumendo modelli di comportamento di un ipotetico ceto medio (anch'esso mobile, non stabilizzato nella sua condizione, in balia delle congiunture economiche e delle politiche governative). A ciò si aggiunge la crescente porzione di lavoro precario che non libera dal bisogno, e impone un atteggiamento di deferenza nei confronti del datore di lavoro.

L'evoluzione del quadro sociale mostra che la centralità della persona, l'uomo come *fine supremo* così come è stato concepito dai costituenti, rischia di trovarsi sempre più declassato a *strumento* (si pensi all'inarrestabile flusso di morti sul lavoro, contabilizzate nei primi sei anni del Duemila in una media annua di 1.376 persone [Anmil e Eurispes 2008]). L'indirizzo egualitario che anima la Costituzione si era compiuto, attraverso le politiche sociali, su un tragitto riequilibratore che, nelle sue fasi più alte, si era dimostrato efficace. Nel nuovo millennio l'indirizzo egualitario è depotenziato nei suoi strumenti e ha dinanzi una società strutturata da nuove gerarchizzazioni, dove gli spazi e le opportunità tornano drasticamente a ridursi scendendo la scala sociale. La causa principale di questo andamento è attribuita alla globalizzazione e all'inevitabilità del suo processo, ma le indagini sociologiche mostrano anche che la globalizzazione non si estende uniformemente su ogni realtà statale, ma restano specificità nazionali (Gallino 2004, 9). È all'interno di questo spazio d'azione – che è economico, politico e culturale – che occorre rimettere il lavoro al centro delle politiche governative perché la crisi delle politiche sociali mina il significato del patto costituzionale. Il primo passo è quello di recuperare una nozione di interesse comune che torni ad attribuire al lavoro il suo significato di valore sociale.

Bibliografia

Agosti A.

1996 *Togliatti*, Torino, Utet.

2000 (cur.) *Enciclopedia della sinistra europea nel XX° secolo*, Roma, Editori Riuniti.

Anmil

www.anmil.it/anmil/?tool=TKEvents&msID430&parset=3, 15 maggio 2008.

Branca G. (cur.)

1975 *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, Il foro italiano, vol. 1.

Cheli E. (cur.)

1979 *La fondazione della Repubblica. Dalla costituzione provvisoria all'Assemblea costituente*, Bologna, Il Mulino.

Chignola S.

2005 *Costituzione*, in Esposito, Galli.

De Bernardi A.

2008 *Discorso sull'antifascismo* (a cura di A. Rapini), Milano, Bruno Mondadori.

De Nicolò M.

1996 *La Stato Nuovo – Fausto Gullo, il PCI e L'Assemblea Costituente*, Cosenza, Pellegrini editore.

Esposito R., Galli C. (cur.)

2005 *Enciclopedia del pensiero politico*, Roma-Bari, Laterza.

Eurispes

<http://www.eurispes.it/visualizzaricerche.asp?val=z>, 15 maggio 2008

Falaschi C., Cascavilla M. (cur.)

2008 *La nascita della Costituzione italiana. Le idee, i protagonisti, la storia*, Roma, Rai trade, La Repubblica, L'Espresso, Dvd 1.

Fanfani A.

2008 *Testimonianza di Amintore Fanfani*, in *La nascita della Costituzione italiana. Le idee, i protagonisti, la storia*, Roma, Rai trade, La Repubblica, L'Espresso, Dvd 1.

Fanticini E.

2008 *Il pensiero e l'opera di Meuccio Ruini nei lavori dell'Assemblea costituente*,
in <http://cronologia.leonardo.it/cost05.htm>,
<http://cronologia.leonardo.it/cost10.htm>.

Gallino L.

2004 *Globalizzazione della precarietà*, in *Precarietà del lavoro e società precaria nell'Europa contemporanea*, Roma, Carocci.

Giorgini G.

1999 *Potere costituente, cultura giuridica e modelli costituzionali stranieri*, in Giorgini, Mezzetti, Scalone.

Giorgini G., Mezzetti L., Scalone A. (cur.)

1999 *La Costituzione vivente*, Milano, Franco Angeli.

Girotti R.

2004 *Welfare state. Storia, modelli, critica*, Roma, Carocci.

Margiotta C.

2005 *Costituzionalismo*, in Esposito, Galli.

Mortati C.

1975 *Articolo 1*, in Branca.

Natoli C.

2000 *Umberto Terracini*, in Agosti.

Onida V.

2004 *La Costituzione*, Bologna, Il Mulino.

Pombeni P.

1995 *La Costituente. Un problema storico politico*, Bologna, Il Mulino.

Ponzio A.

2003 *Arbeit e Kriegsideologie: il linguaggio della violenza nella Germania nazista*, in Soverina.

Ruini M.

1961 *La nostra e le cento Costituzioni del mondo: come si è formata la Costituzione*, Milano, Giuffré.

Scalfaro O.L.

2008 *Testimonianza di Oscar Luigi Scalfaro*, in Falaschi, Cascavilla.

Soverina F. (cur.)

2003 *Olocausto/Olocausti. Lo sterminio e la memoria*, Roma, Odradek.

Statuto Albertino

1848 <http://cronologia.leonardo.it/storia/a1848e:htm>, 15 maggio 2008

Zagrebelsky G.

1995 *La liberazione cinquant'anni dopo. Un nuovo linguaggio per la Costituzione*, in "L'Indice", n. 4.